



COMUNE DI TARANTO
Direzione Sviluppo Economico Produttivo
Sportello Unico Attività Produttive



REGOLAMENTO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Composizione

Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni

Articolo 5 - Progetti integrati d'ambito

Articolo 6 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors

Articolo 7 - Rinnovo dehors stagionali

Articolo 8 – Attività

Articolo 9 - Orario

Articolo 10 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

Articolo 11 - Danni arrecati

Articolo 12 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 13 – Sanzioni e misure per ripristinare lo stato dei luoghi

Articolo 14 - Sospensione e revoca della concessione

Articolo 15 – Pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

Allegati tecnici

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, per la realizzazione di dehors continuativo o stagionale, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica dalla Città.

2. Nel caso in cui vengono proposti e approvati "progetti integrati d'ambito" di cui al successivo articolo 5, in funzione dei valori - storico ambientali o per promozione turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche di carattere generale contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.

2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

a - arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);

b - elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;

c - elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;

d - elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico - sanitaria.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto può essere consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti che devono essere mantenuti e svuotati a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare la carreggiata stradale destinata alla sosta.

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dal vigente Regolamento Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del Corpo della Polizia Locale.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non è consentito installare dehors o parti di esso ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 (uno) dal tronco di alberi ed ad una distanza radiale inferiore a metri 15 (quindici) dagli accessi ad edifici di culto. La distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici, inoltre, non deve essere inferiore a metri 7 (sette). Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio dovrà

provvedere a sue spese alla ricollocamento della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Servizio Tecnico.

4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

6. E' consentita l'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 20% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e degli eventuali condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 30% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto porticati o nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1 (uno).

7. La profondità massima, nel caso di strade veicolari con marciapiede, è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita è pari alla profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, purché ci sia un marciapiede al di fuori del percorso porticato. Negli spazi pedonalizzati la profondità massima consentita non deve essere superiore al 30% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dalle Direzioni competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige il progetto.

10. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva superiore a mq 35, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati nel locale.

11. Per i dehors collocati nella Città Vecchia, fatti salvi eventuali "progetti integrati d'ambito", è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio commerciale, comunque non superiore a metri lineari 10. In tale

situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti i permessi dei titolari degli esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.

12. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento, per il calcolo dell'estensione, la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.

13. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

ARTICOLO 5 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. L'Amministrazione Comunale, potrà valutare eventuali proposte dalle "Associazioni di Via" regolarmente costituite, ove esistenti, e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, qualora presentino proposte di "progetti integrati d'ambito" relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con le Direzioni competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. Il Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo Economico Produttivo, può approvare "progetti integrati d'ambito" proposti dalle "Associazioni di Via", dalle Associazioni di categoria o dalle competenti Direzioni in collaborazione tra loro.

3. L'Amministrazione Comunale può promuovere incontri al fine di incentivare e verificare "progetti integrati d'ambito" proposti dalle "Associazioni di Via".

4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono presentare proposte di "progetti integrati d'ambito" relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors alla Direzione Sviluppo Economico Produttivo che di concerto con le altre Direzioni dell'Ente valuterà tecnicamente la proposta.

5. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di un anno a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione.

2. Tale concessione è rilasciata dalla Direzione Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al SUAP – Direzione Attività Produttive. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato tecnico.

4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a - planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors interferisce e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre, essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b – relazione tecnica;

c - campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;

d - specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzione fotografica o copie di estratti di catalogo in tre copie;

e - fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere allocato, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;

f - nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

g - nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

- h** – dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- i** - dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- j** – dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- k** – dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- l** – dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla – osta igienico sanitario;
- m** – autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili così come previsto dal seguente articolo 12, comma 6;
- n** – autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4 punto 2;
- o** – dimostrazione regolarità versamenti canoni e tributi locali dovuti risultante da certificazioni rilasciate dagli uffici competenti.

5. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a rinnovo con le modalità riportate all'articolo 7. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dalla Direzione Attività Produttive – SUAP verrà restituita al richiedente entro la data di scadenza della concessione.

6. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo ha una validità di tre anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti agli anni precedenti e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g), n) ed o) comma 4 dell'articolo 6. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte della Direzione competente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il prosieguo della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

7. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo 14, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate all'articolo 6 a condizione che, sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale, mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, di importo pari a 5 volte la Tassa di

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da corrispondere a favore del Comune di Taranto rappresentato dal relativo organo competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative al dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 3 dell'articolo 13.

8. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai competenti uffici per la TARSU, per la TOSAP e al Comando Polizia Locale.

9. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata all'articolo 6 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, e non può comunque essere soggetta a più di un rinnovo consecutivo, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata la domanda come dehors continuativo.

2. In occasione del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale o continuativo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti al periodo precedente ed il nulla osta di cui ai punti f), g) ed n) del comma 4 dell'articolo 6. Costituisce comunque causa di diniego per il rinnovo della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione alle competenti Direzioni interessate. Tali Direzioni, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno segnalare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso della

Direzione che non comunichi al SUAP precedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il servizio precedente deve comunicare il rilascio del provvedimento, anche in via informatica, ai competenti uffici per la TARSU, per la TOSAP e al Comando Polizia Locale.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

5. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 13, la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dalla competente Direzione. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.

2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente per l'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

3. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via informatica, ai competenti uffici per la TARSU, per la TOSAP e al Comando Polizia Locale.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato dagli elementi costituenti il dehors ai cittadini, al suolo pubblico o alle proprietà private, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, le Direzioni comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico - sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere tenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito dal presente Regolamento.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui all'articolo 3, comma 1, punto a) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione del suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE PER RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal mancato pagamento della TOSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione all'Ufficio preposto per la TOSAP e alla Direzione Attività Produttive – SUAP. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, la Direzione competente emette un atto di diffida con il quale intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro

cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per il periodo successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse all'attività commerciale, saranno applicate, inoltre, le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12;

b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e della TARSU;

d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e il conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

f. nel caso di mancata presentazione di nuova istanza di cui al comma 7, articolo 6 per i dehors continuativi.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'art. 3.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione della tassa.

3. Le modalità e i termini del pagamento della tassa sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le installazioni già presenti sul territorio comunale dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, i tempi previsti per il rilascio delle concessioni potrebbero essere raddoppiati.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

5. Tutti i dehors continuativi già installati, all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere adeguati con la eventuale domanda di rinnovo di occupazione di suolo pubblico.